AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA PER IL POSIZIONAMENTO DI PARCO GIOCHI/LUNA PARK ED ESERCIZIO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI MARTIRI TURRITANI 2019 (DAL 30/05/2019 AL 13/06/2019), MQ 5.000,00 CIRCA.

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Sede Legale: Molo Dogana - Porto di Cagliari - 09123 Cagliari – P. IVA – 00141450924 - Sito web: www.adspmaredisardegna.it e-mail: info@adspmaredisardegna.it pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della D.V.P. - Dott. Giovanni Fabio SECHI.

3. OGGETTO

Il presente Avviso ha ad oggetto l'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento e delle disposizioni normative espressamente richiamate nel presente Avviso, volta all'individuazione dell'operatore economico ai quali assentire l'area demaniale marittima sita all'interno del Porto Commerciale di Porto Torres di cui all'Allegato 1 al presente avviso, per il posizionamento di parco giochi/luna park ed esercizio della relativa attività, con esclusione di attività di somministrazione di bevande e alimenti.

L'area demaniale marittima, di mq 5.000,00 circa, destinata all'attività in oggetto è quella colorata in rosso, riportata nella planimetria allegata (**Allegato 1**) al presente avviso, **non potranno essere richiesti ulteriori o diversi spazi oltre quello indicato**.

Le formalità relative alla pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 regolamento di esecuzione del Cod. Nav. si intendono assolte con la pubblicazione del presente Avviso.

4. DURATA

La concessione è assentita dal 30/05/2019 al 13/06/2019, in occasione della festa dei Martiri Turritani per l'anno 2019.

5. SOPRALLUOGO

L'operatore economico concorrente dovrà effettuare un sopralluogo obbligatorio nell'area oggetto della procedura.

Il sopralluogo è condizione di ammissibilità ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura.

S.S. Ufficio Demanio - Olbia



Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno inviare una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata all'Ufficio Demanio di Porto Torres – c/o Palazzina Sanità Marittima – Porto Commerciale – Porto Torres (SS), non oltre 5 (cinque) giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, all'indirizzo di posta elettronica PEC: adsp@pec.adspmaredisardegna.it . La richiesta deve specificare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui indirizzare la convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione. La data e l'ora del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo, del ritiro della relativa dichiarazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

L'Amministrazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile**, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

All'atto del sopralluogo verrà redatto verbale a cura dell'Ente che dovrà essere sottoscritto dal partecipante alla gara, ed allegato alla dichiarazione sostitutiva.

6. CANONE E LAVORI ACCESSORI

A) Il valore complessivo stimato della concessione ammonta ad € 1.241,81 (milleduecentoquarantuno/81), pari al canone demaniale marittimo a base d'asta per l'intera durata della concessione calcolato applicando l'Ordinanza n. 05/2009 del 06 febbraio 2009, con la quale è stato revisionato "il sistema dei canoni demaniali marittimi e della modulistica dell'Autorità Portuale" (allora Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci), debitamente aggiornata al 2019 sulla base degli indici relativi alle concessioni demaniali marittime, giusto decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come previsto dalla legge n° 494 del 04/12/1993.

7. SOGGETTI AMMESSI E REOUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui al presente avviso, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici ai fini della presente procedura i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai concorrenti in forma associata si applicano le disposizioni di cui al presente Avviso.

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei rispettivi Paesi.

I soggetti che partecipano alla procedura comparativa, <u>al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte</u>, devono essere <u>a pena di esclusione</u> in possesso dei seguenti requisiti:

7.1. Requisiti di ordine generale

Sono **esclusi** dalla presente procedura ad evidenza pubblica gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di seguito indicate:

7.1.2 cause di esclusione di ordine generale.

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al seguente punto 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i



contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 5. L'Amministrazione esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:
- a) l'Amministrazione possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto, in quanto compatibile, dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- c) l'Amministrazione dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Amministrazione o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si applicano, in quanto compatibili, le Linee Guida A.N.A.C. n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;



- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. L'Amministrazione esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al precedente punto 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se l'Amministrazione ritiene che le misure di cui al precedente punto 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai precedenti punti 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.



- 11. Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 7.1.3 **divieti a contrattare con la pubblica amministrazione**. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla procedura**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione delle offerte dei seguenti requisiti:

7.2. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. competente per territorio, in relazione alla sede dell'impresa concorrente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività attinenti all'oggetto della concessione (l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione dovrà espressamente riportare i riferimenti alle attività da svolgere nell'ambito della concessione, verrà valutato a tale fine il codice ATECO di iscrizione).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato con una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, (sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dovranno comunque essere forniti i seguenti elementi 2) denominazione e forma giuridica; 3) indirizzo della sede legale; 4) oggetto sociale; 5) durata, se stabilita; 6) dati identificativi dei soggetti di cui al punto 3 del paragrafo 7.1.2 7) indicazione dell'Albo o diverso Registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto.

- non essere incorso negli ultimi 5 anni (calcolati dalla data di pubblicazione del presente avviso ad es. 16 aprile 2018- 16 aprile 2013) in decadenza da una concessione demaniale rilasciata da questa Autorità ovvero dalle soppresse AA.PP. di Olbia e Golfo Aranci e Cagliari, per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 18/05/2006 n° 5;
- essere in possesso di licenza o autorizzazione per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, come previsto dalla normativa vigente, rilasciata dal Comune di residenza. Le attrezzature di spettacolo viaggiante proposte dovranno essere indicate nella licenza di esercizio del soggetto richiedente o dei soggetti richiedenti in caso di Consorzi e ATI, come previsto dal D.M. 18 Maggio 2007 (Art. 4, commi 9 e 10);



- aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008);

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) avvenuta registrazione e avvenuto rilascio dei codici identificativi con riferimento alle attrazioni che verranno posizionate sull'area;
- essere titolari di polizza assicurativa della Responsabilità Civile, a norma di legge e in corso di validità, per ciascuna attrazione. Nel caso in cui il partecipante al presente avviso non detenga la piena proprietà di alcune attrazioni, la polizza assicurativa dovrà garantire la copertura dei rischi anche nei confronti del medesimo soggetto partecipante;
- c) essere in possesso di valido collaudo annuale per ogni attrazione oggetto di istanza, in caso di apparecchi automatici e semi-automatici certificazione sull'idoneità degli stessi; (NB - Sono vietate le installazioni di chioschi per la somministrazione di bevande e alimenti);
- d) aver provveduto alla nomina del "Responsabile della sicurezza" con **accettazione** dell'incarico da parte di un tecnico abilitato (ove tenuto);

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- 1. I soggetti in epigrafe devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 2. I **requisiti di idoneità professionale** devono essere posseduti:
 - a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
 - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- 3. I **requisiti di capacità tecnica e professionale** devono essere soddisfatti da ciascun componente del raggruppamento, ciascuno con riferimento alle attrazioni di competenza.
- 4. Nell'offerta devono essere specificate le percentuali di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.
- 6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili, come sopra individuati, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato.
- 7. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi punti 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi stabili, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di

- gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà la concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai successivi punti 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto 10 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione.
- 11. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 12. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione.
- 13. Le disposizioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alla procedura delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, come sopra individuate.
- 14. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 15. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 16. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 7.1 ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Amministrazione può proseguire il rapporto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente avviso purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati; non sussistendo tali condizioni l'Amministrazione dichiarerà la decadenza dalla concessione.
- 17. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 7.1, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, esercita la concessione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.
- 18. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. In ogni caso la modifica soggettiva di

cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla presente procedura.

- 19. Le previsioni di cui ai precedenti punti 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi stabili e consorzi ordinari come sopra individuati.
- 20. Le previsioni di cui ai precedenti punti 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino nel corso della presente procedura.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

- 1. I soggetti di cui in epigrafe devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 2. Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- 3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:
 - a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane, direttamente dal consorzio medesimo; b. in caso di consorzio stabile direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto.

Si applica, per quanto compatibile, l'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La concessione sarà aggiudicata verrà assegnata al miglior offerente sulla base del criterio del maggior rialzo sul canone di concessione posto a base di procedura e pari ad € 1.241,81 (milleduecentoquarantuno/81).

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9.1. Presentazione delle offerte

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l'offerta dovrà pervenire, <u>a pena di esclusione</u> debitamente sigillato, presso l'ufficio protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sede di <u>Olbia</u>, sito in Viale Isola Bianca snc, Olbia, <u>a pena di esclusione</u>, <u>entro e non oltre le ore 12:00 del 29.4.2019</u>, in una delle seguenti modalità:

- a) mediante consegna a mano nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
- b) con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;
- c) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre tale termine, anche se spedite prima del limite di scadenza sopra indicato. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

In ogni caso, farà fede come data e orario di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo. <u>Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione che dovessero pervenire ad indirizzo diverso da quello indicato, seppure coincidente con una delle sedi di questa Autorità.</u>

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.



Il plico deve recare all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale (specificare la forma giuridica e se si tratta di RTI o di Consorzio), codice fiscale, recapito postale, telefonico, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA PER IL POSIZIONAMENTO DI PARCO GIOCHI/LUNA PARK ED ESERCIZIO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI MARTIRI TURRITANI 2019 (DAL 30/05/2019 AL 13/06/2019), MQ 5.000,00 CIRCA.

Scadenza offerte 29.4.2019 h 12:00 - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni relative a tutti i singoli partecipanti.

All'interno del plico dovranno essere inserite, <u>a pena di esclusione</u>, due buste, adeguatamente sigillate e non trasparenti recanti l'intestazione del mittente e l'indicazione dell'oggetto della concessione, contraddistinte rispettivamente con le seguenti diciture:

Busta "A" – Documentazione amministrativa;

Busta "B" – Offerta Economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www.adspmaredisardegna.it alla pagina dedicata alla presente procedura.

Il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore deve allegare copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in <u>copia autenticata o in copia conforme</u> ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in ribasso rispetto all'importo a base di gara.

9.2. Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa

La Busta "A", debitamente sigillata, dovrà riportare all'esterno l'oggetto della concessione, il mittente e la dicitura "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". Al suo interno dovranno essere inseriti **a pena di esclusione** i seguenti documenti:



9.2.1.Domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00 (N.B. le istanze che perverranno senza la marca da bollo verranno protocollate e recapitate all'agenzia delle entrate per la regolarizzazione), preferibilmente redatta sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione (Modelli A1 e A2), e, in ogni caso, contenente le informazioni e dichiarazioni in esso presenti.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- 1. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- 2. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- **9.2.2.** Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente Avviso nonché concernente dichiarazioni integrative per la partecipazione redatta preferibilmente secondo il **modello B** messo a disposizione dall'Amministrazione o, in ogni caso, contenente tutte le dichiarazioni o informazioni in esso previste.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 7.1.2, punti 1, 2 e 5, lett. l) del presente Avviso anche per conto dei soggetti elencati al punto 3 del citato paragrafo 7.1.2, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione concernente il possesso dei suddetti requisiti, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui al paragrafo 7.1.2, punti 1, 2 e 5, lett. l) del presente Avviso, devono riferirsi anche ai soggetti elencati al punto 3 del citato



paragrafo 7.1.2 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nella dichiarazione sostitutiva, dovrà altresì essere dichiarato:

- a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione o riserva alcuna, contenute nell'Avviso e relativi allegati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della concessione del bene in oggetto;
- b) di aver preso visione e contezza dello stato di fatto e di diritto del bene oggetto della presente concessione, e, quindi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'offerta.
- c) di ritenere remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere esercitata la concessione;
 - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esercizio della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante "Codice di Comportamento per i dipendenti dell'Autorità Portuale," facente parte del vigente Piano triennale anticorruzione e trasparenza di questa A.d.S.P. (disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, il suddetto codice, obbligandosi altresì per quanto ivi non previsto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi di cui ai sopra richiamati Codice di Comportamento per i dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Autorità, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
- e) di impegnarsi, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alla concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire, a semplice richiesta e <u>a pena di esclusione</u>, una cauzione, non inferiore nel minimo a € 1.000, prestata nei modi di legge;

Le dichiarazioni di cui all'Allegato **B**, <u>a pena di esclusione</u>, devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell'offerente o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.

9.2.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Attestazione di versamento delle spese di istruttoria pari ad € 100,00 da effettuarsi sul conto corrente del Banco di Sardegna intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con le seguenti modalità:

IBAN: IT04T0101504800000070138363

Causale da specificare: "versamento spese d'istruttoria Festa Martiri Turritani 2019"

2. **C.D.** contenente copia conforme fotostatica (scansione) di tutta la documentazione amministrativa presentata.

9.2.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

S.S. Ufficio Demanio - Olbia



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica la percentuale di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, la percentuale di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi a quanto previsto dal presente Avviso conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica la percentuale di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini della Comunità Europea si applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo, per quanto compatibile con la presente procedura, quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di concorrenti stranieri.

9.3. Contenuto della Busta B – Offerta economica

La "Busta B", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all'esterno l'oggetto della concessione, il mittente e la dicitura "BUSTA B − OFFERTA ECONOMICA" e dovrà contenere **a pena di esclusione** l'offerta, in bollo da € 16,00 (pena la regolarizzazione), preferibilmente redatta secondo lo schema allegato (Allegato "C"), e contenente i seguenti elementi:

- il canone complessivo annuo offerto per la concessione, in cifre e in lettere, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- il rialzo globale percentuale da applicare al canone annuo posto a base di gara, in cifre e in lettere, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

Si precisa che:

- in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere;
- verrà considerato valido il rialzo offerto fino alla terza cifra decimale;
- l'offerta dovrà indicare il canone globale offerto superiore al canone posto a base di gara espresso in cifre e in lettere ed il conseguente rialzo percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto



al suddetto canone, che il concorrente offre per la concessione dell'area indicata. In caso di discordanza tra il prezzo indicato e il rialzo percentuale verrà preso in considerazione il valore maggiormente favorevole per l'Amministrazione.

- In caso di offerte fra loro uguali, questa Autorità chiederà di migliorare l'offerta, assegnando all'uopo un termine massimo di tre giorni naturali e consecutivi, in caso di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.

Saranno escluse le Offerte:

- il cui importo sia uguale o minore al canone posto a base di gara;
- nelle quali si sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Avviso e relativi allegati;
- che siano sottoposte a condizione;
- che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste nel presente Avviso e relativi allegati;
- incomplete e/o parziali.

L'offerta non potrà presentare correzioni e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, **pena l'esclusione** dalla presente procedura, secondo le modalità previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

N.B. Nei casi di sottoscrizione da parte di procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, l'originale o la copia conforme della procura da cui si evincano i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente oltre a copia di documento d'identità, in corso di validità.

Il mancato inserimento nella busta "B" dell'offerta comporta l'esclusione dalla procedura comparativa.

10.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione presentata, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura**.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegna al concorrente un termine di 3 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.



In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un congruo termine perentorio non superiore a gg. 3, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

11. PROCEDURA COMPARATIVA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

11.1. Procedura comparativa.

La procedura comparativa si svolgerà nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, nonché nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento e delle disposizioni normative espressamente richiamate nel presente Avviso.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30.4.2019 alle ore 10,00 presso la sede di questa Autorità, sita a Porto Torres, Banchina della Teleferica s.n.c., potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico www.adspmaredisardegna.it almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

L'Autorità nominerà un Seggio per l'espletamento delle operazioni di gara.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, mediante comunicazione resa nel corso della stessa seduta.

Il Seggio di Gara procederà in seduta pubblica, alle seguenti operazioni, delle quali verrà redatto apposito verbale:

- a) a verificare il tempestivo deposito, la correttezza formale, l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi pervenuti;
- b) all'apertura dei plichi regolari, al fine di verificare la presenza, all'interno del plico, della busta "A" contenente la Documentazione amministrativa, la presenza della busta "B" contenente l'Offerta Economica:
- c) all'apertura della Busta "A", contenente la Documentazione amministrativa di ciascun concorrente, al fine della verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Avviso, nonché del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti richiesti dal presente avviso sulla base delle autodichiarazioni presentate di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dall'avviso;

N.B.: l'Autorità potrà procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

d) attivare, ove previsto, la procedura di soccorso istruttorio;



- e) a disporre, nel corso della stessa seduta o di una seduta successiva, le ammissioni e le esclusioni dalla procedura;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Seggio procederà all'apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche, a verificarne la regolarità amministrativa e, datane lettura, a redigere apposita graduatoria.

Il Seggio, in seduta pubblica, darà lettura della graduatoria, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del Procedimento tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione.

La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di valutazione da parte del Seggio. Pertanto, si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché valida.

Nel caso in cui non pervenga nessuna Offerta la procedura comparativa sarà dichiarata deserta.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare e/o revocare la presente procedura o di non addivenire alla concessione; nell'eventualità, non sarà riconosciuto alcun indennizzo ai partecipanti.

11.2. Aggiudicazione definitiva

Il Responsabile del Procedimento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e la trasmetterà agli organi competenti per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare, **entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque),** i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati secondo quanto disposto dal presente Avviso.

L'Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione dei documenti complementari e di avviare le verifiche del possesso dei requisiti contemporaneamente nei confronti del secondo graduato.

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica la concessione con decreto del Presidente dell'A.d.S.P..

L'aggiudicazione acquisterà efficacia solo a conclusione con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e successivamente all'acquisizione dei pareri e nulla osta di cui al successivo punto 12 del presente Avviso.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà al ritiro in autotutela dell'aggiudicazione, a disporre ai sensi di legge la decadenza dai benefici acquisiti e la segnalazione del fatto alla competente Procura della Repubblica, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, se del caso, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. S.S. Ufficio Demanio - Olbia



La stipulazione della concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia), ove previste.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione concedente si riserva inoltre di non stipulare motivatamente la concessione anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva, escludendosi in ogni caso qualunque forma di responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ad ogni effetto di legge mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di questa Amministrazione all'indirizzo www.adspmaredisardegna.it.

Le formalità relative alla pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 regolamento di esecuzione del Cod. Nav. si intendono assolte con la pubblicazione del presente Avviso.

Il rilascio della concessione è subordinato: al pagamento del canone richiesto ed alla costituzione del deposito cauzionale.

12. GARANZIE, ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Il soggetto dichiarato vincitore della selezione, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima a bando, dovrà presentare la seguente documentazione:

• attestazione di versamento del canone di concessione dovuto sul conto corrente del Banco di Sardegna intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con le seguenti modalità:

IBAN: IT04T0101504800000070138363

Causale da specificare: pagamento canone 2019 Festa Martiri Turritani, salvo eventuale conguaglio.

• costituzione del <u>deposito cauzionale</u>, ai sensi dell'art. 17 Reg. C.N., da costituire tramite fidejussione bancaria (*) o assicurativa (**), o in numerario, per un importo di € 1.000,00 (mille/00), fatte salve eventuali integrazioni dello stesso, il quale dovrà, comunque, avere validità anche dopo la scadenza della concessione/autorizzazione ed in ogni caso sino allo svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, a garanzia degli obblighi/oneri derivanti a codesta Società/ Ditta con la sottoscrizione del rilasciando titolo concessorio.¹

Il fac-simile della documentazione, con l'invito ad attenersi **scrupolosamente** a quanto disposto ed indicato nella medesima, compresa l'autenticazione notarile, è disponibile nel sito web istituzionale www.adspmaredisardegna.it/ufficio-demanio-olbia/, oppure può essere ritirata a mano presso l'Ufficio Demanio. Il predetto deposito cauzionale da produrre in originale deve essere intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo Dogana, 09123 Cagliari, PIVA - 00141450924.

¹ (*) L'Istituto di credito prescelto deve essere abilitato, in possesso dei requisiti di legge ed iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 107 del D.lgvo n° 385 in data 01 settembre 1993.

^(**) La Compagnia di assicurazioni deve risultare tra quelle ricomprese nell'elenco pubblicato trimestralmente dall'ISVAP (ad oggi, IVASS) ai sensi dell'art. 87 del D.lgs n° 175/95.

S.S. Ufficio Demanio - Olbia



• ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria ed individuata con apposita richiesta dell'Amministrazione;

Il concessionario assume inoltre a proprio carico i seguenti ulteriori oneri:

- tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione, le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale per la stipula dell'atto di concessione;
- oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia ambientale, di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- prescrizioni delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto e/o dall'AdSP;
- tutte le necessarie autorizzazioni/pareri allo scopo di esercitare le attività previste;
- spese per allacci di utenze varie;
- autorizzazioni varie.

Il concessionario si obbliga ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone. Il rimborso non è dovuto se la sospensione è legata a negligenza o inadempienze del concessionario; il concessionario si obbliga a consentire eventuali visite ispettive allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e l'andamento della gestione.

13. INFORMATIVA GENERALE

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), tutti i soggetti che siano tenuti a rendere dichiarazioni ai fini della partecipazione alla presente procedura sono tenuti a prendere visione dell' "Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679" disponibile sul sito www.adspmaredisardegna.it e presentarne copia debitamente compilata e sottoscritta all'interno della Busta A Documentazione Amministrativa.

14. RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini di legge, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge.

15. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso gli allegati:

Documenti Tecnici:

All.1 Planimetria

Documenti amministrativi

All.A1-A2 Domanda di partecipazione;

All. B Modello dichiarazione Requisiti,

All. C Offerta Economica.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, TERMINI PER CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente competente: Dott. Giovanni Fabio Sechi.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo adsp@pec.adspmaredisardegna.it almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www.adspmaredisardegna.it.



I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui alla presente procedura.

Salvo quanto disposto con riferimento ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: adsp@pec.adspmaredisardegna.it e all'indirizzo/dall'indirizzo P.E.C. indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

16. RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico e agli allegati allo stesso si fa espresso riferimento al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento per l'Esecuzione ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia e alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. espressamente richiamate, per quanto compatibili.

Il presente Avviso è pubblicato sull'Albo del Comune di Porto Torres, nel sito Internet/Albo pretorio dell'Ente all'indirizzo www.adspmaredisardegna.it

Il Responsabile del Procedimento Dirigente della D.V.P. Dott. Giovanni Fabio SECHI

> Il Segretario Generale Avv. Natale DITEL

> > Il Presidente Prof. Avv. Massimo DEIANA